

Sent. 4245/2008
Rep. 3375/2008

1

SENTENZA N.
N. 8772/04 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE
GIUDICE UNICO

Dott. Marco MANUNTA
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale
sopra riportato, promossa

DA

la Sig.ra [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il
proc. avv. Giorgio Malinverni del Foro di Vercelli e con i
proc. dom. avv.ti Pier Francesco Meneghini e Silvia
Rancati, Via Saffi n. 29, Milano, per procura come in atti,

ATTRICE

CONTRO

la Sig.ra [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il
proc. dom. avv. Pierfrancesco Ciancia, Via San Barnaba n.
30, Milano, per procura come in atti,

CONVENUTA

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria e divisione
beni caduti in successione.

CONCLUSIONI: come da fogli allegati, siglati dal G.I.



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Vailati Silvana, dopo aver premesso che:

i) il padre, Sig. [REDACTED], era deceduto in data 17.10.2001 senza lasciare testamento;

ii) l'eredità doveva, pertanto, essere devoluta alla moglie, Sig.ra [REDACTED] (madre dell'attrice), ed alla stessa Sig.ra [REDACTED] nella misura del 50% ciascuna;

ii) l'attivo ereditario era composto sia da beni mobili (tra i quali, in particolare, fondi comuni di investimento, quote, titoli e denaro depositati presso la filiale Banca Intesa n. 43 di Milano) sia da un immobile (appartamento e box di pertinenza) sito nel comune di Teglio (SO);

conveniva in giudizio la Sig.ra [REDACTED] al fine di ottenere una pronuncia di divisione parziale dell'asse ereditario relitto dal Sig. [REDACTED], limitatamente ai beni mobili in esso compresi, con conseguente attribuzione a ciascun erede della quota spettante per legge.

La Sig.ra [REDACTED] si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 22.04.2004, nella quale, pur precisando che il denaro e gli strumenti finanziari depositati presso l'Istituto di credito non erano di proprietà esclusiva del de cuius, ma risultavano intestati ad entrambi i coniugi, non si opponeva alla richiesta di divisione formulata dall'attrice.

Tuttavia la convenuta - lamentando di aver sostenuto, in via esclusiva, spese ed oneri per fornire assistenza medica ed infermieristica al defunto marito nonché per pagare i debiti ereditari (tra cui le spese funebri, le imposte per la dichiarazione di successione, il compenso dovuto al notaio, le spese condominiali relative all'appartamento di Teglio e le imposte relative all'autovettura di proprietà



del de cuius) - chiedeva, in via riconvenzionale, che la figlia fosse condannata a rimborsare e/o restituire la quota di sua pertinenza delle predette spese.

In occasione dell'udienza di prima comparizione il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini per il deposito di memorie ex artt.170-180 c.p.c..

Successivamente, fallito il tentativo di conciliazione delle parti e concessi ulteriori termini per il deposito di memorie ex art. 184 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 07.04.2005 per la discussione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove dedotte. A tale proposito il Giudice, con ordinanza resa fuori udienza in data 21.06.2005, riteneva inammissibile l'istanza di esibizione formulata dall'attrice ed irrilevante la prova per testi richiesta dalla convenuta, e disponeva c.t.u. per effettuare la valutazione dell'immobile sito in Teglio.

Espletato tale incombenza, e concesso alle parti termine per il deposito di eventuali osservazioni alla relazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.03.2007 ed, in seguito, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo, deve essere esaminata la domanda di scioglimento della comunione e di conseguente divisione dei beni compresi nell'asse ereditario, domanda originariamente formulata dall'attrice ed alla quale, costituendosi, ha aderito anche l'odierna convenuta.

Preliminarmente, si deve a tale proposito rilevare che, in effetti, la Sig.ra [REDACTED] in sede di atto di citazione ha espressamente limitato il giudizio di divisione ai soli beni mobili di proprietà del de cuius



(cfr. citazione, pagg. 1 e 3), ed ha esteso la domanda di scioglimento della comunione ereditaria - includendovi anche la richiesta di divisione dell'immobile (appartamento e box) sito in [REDACTED] - solamente in occasione della precisazione delle conclusioni.

Tale ulteriore domanda, tuttavia, costituisce una vera e propria *mutatio libelli* e non una semplice *emendatio*, giacchè non si risolve in una diversa modalità di realizzazione della divisione ma introduce nuovi temi di indagine, ampliando il *petitum* rispetto a quanto richiesto con l'atto introduttivo del giudizio (si veda, anche se in materia di appello, Cass., 13 dicembre 2005, n. 27410).

La convenuta non ha accettato il contraddittorio sull'estensione della divisione al bene immobile (tanto che, anche in sede di precisazione delle conclusioni la Dragoni ha eccepito la tardività della domanda); né può ritenersi proposta la domanda e accettato il contraddittorio per il solo fatto che in relazione alla valutazione dell'immobile sia stata espletata c.t.u. e sulla stessa le parti abbiano svolto difese e depositato osservazioni.

Ne consegue, pertanto, che la richiesta di divisione del compendio immobiliare deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta.

Passando alla divisione dei beni mobili, domandata da entrambe le parti, l'attrice ha documentalmente provato che, al momento della morte, il patrimonio del padre era così costituito:

- i) € 2.944,36, importo depositato sul conto corrente n. 8355/1 acceso presso la filiale Banca [REDACTED]
- ii) € 2.582,28 in titoli depositati sul conto deposito n. 143 9123475 acceso presso la filiale Banca [REDACTED]



iii) n. 1556,7695 quote del fondo Nextra Euro monetario (rapporto n. 0143 009913376).

I sopra elencati importi (già determinati tenendo conto del fatto che i rapporti bancari riconducibili al de cuius erano cointestati ad entrambi i coniugi, come riconosciuto anche dall'attrice in sede di comparsa conclusionale) dovranno, pertanto, essere divisi tra la Sig.ra [REDACTED] e la Sig. [REDACTED] in parti eguali ex art. 581 c.c..

Per quanto concerne la somma di Lire 40.000.000 che, secondo quanto affermato dall'attrice, sarebbe stata prelevata dal conto corrente n. 8355/1 da parte della Sig.ra [REDACTED] in data 08.10.2001, si deve correttamente ritenere che la richiesta della Sig.ra [REDACTED] sul punto - volta ad ottenere la ricostituzione del patrimonio del de cuius, con accertamento di un diritto di credito a favore del medesimo pari alla metà del predetto importo, e la conseguente reintegrazione del patrimonio ereditario - costituisca una domanda nuova, formulata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, e pertanto inammissibile (Cass. 29 marzo 2000, n. 3821; Cass. 12 febbraio 1981, n. 866).

Per completezza, deve comunque rilevarsi come la domanda attorea appaia infondata anche nel merito. Ed infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio non è in alcun modo desumibile che il predetto importo di Lire 40.000.000 (contabilizzato con la dicitura "pagamenti diversi"; doc. n. 3 fascicolo attrice) sia stato effettivamente incassato dalla Sig.ra Dragoni Carla a proprio esclusivo vantaggio.

Da ciò deriva che di tale somma non si dovrà tener conto ai fini della divisione del patrimonio mobiliare del de cuius.




Per quanto attiene l'autovettura targata [REDACTED] che pacificamente era di proprietà del de cuius, dagli stessi documenti prodotti dalla convenuta emerge come quest'ultima abbia provveduto alla volturazione in suo favore dell'intestazione del veicolo. Pertanto, risulta certamente opportuno procedere all'attribuzione del bene in piena proprietà alla convenuta stessa (se non altro, al fine di evitare ulteriori costi di trapasso), con obbligo di corrispondere alla coerede il 50% del controvalore della vettura. Controvalore che, in assenza di qualunque prova dell'anno di prima immatricolazione del veicolo e dello stato del medesimo, ma avuto presente il tipo di numerazione della targa (risalente a molti anni addietro) va equitativamente quantificato in complessivi € 500,00 in valore attuale. Pertanto, all'attrice vanno corrisposti a tale titolo € 250,00.

2. Passando all'esame della domanda proposta in via riconvenzionale, la richiesta della convenuta volta ad ottenere la condanna della figlia alla restituzione della metà degli esborsi sostenuti a titolo di debiti e pesi ereditari (quantificati in complessivi € 15.604,96) è meritevole di parziale accoglimento.

La convenuta ha infatti indebitamente incluso anche le spese sostenute per l'assistenza domiciliare fornita al marito nell'ultimo periodo di malattia, pari ad € 1.291,14.

Sennonché il predetto esborso non può essere considerato un debito ereditario, costituendo semmai l'adempimento di un'obbligazione naturale e giuridica gravante sull'odierna convenuta nella sua qualità di moglie del de cuius, e per la quale non sussiste alcun diritto di ripetizione e/o rimborso.

Per quanto attiene i restanti debiti e pesi ereditari, la Sig.ra Dragoni Carla ha documentato esborsi per € 13.029,17 (docc. 1 - 7 fascicolo convenuta), somma che - in



assenza di contestazioni dell'attrice in merito alla congruità e necessità degli esborsi stessi - deve essere ripartita tra gli eredi del Sig. [redacted] in proporzione delle rispettive quote ex art. 752 c.c.. Infatti, tanto le fatture per spese funerarie (intestate esclusivamente alla [redacted], quanto gli altri importi documentati risultano pagati dalla convenuta (in relazione alle imposte di cui al doc.3 il pagamento risulta eseguito tramite conto corrente bancario non rientrante tra quelli cointestati con il de cuius e, quindi, di pertinenza esclusiva della convenuta).

Pertanto, la Sig.ra [redacted] dovrà essere condannata a rimborsare alla madre la metà del predetto importo, pari ad € 6.514,58.

3. In considerazione della natura del giudizio e della reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così decide:

1) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra la Sig.ra Vailati Silvana e la Sig.ra [redacted] relativamente ai beni mobili relitti dal Sig. [redacted];

2) assegna all'attrice, Sig.ra [redacted] la piena proprietà dei seguenti beni:

- i) € 1.472,18 depositati sul conto corrente n. 8355/1 acceso presso la filiale Banca [redacted]

EM

- ii) € 1.291,14 in titoli depositati sul conto deposito n. 143 9123475 acceso presso la filiale Banca [REDACTED]
- iii) n. 778,38475 quote del fondo Nextra Euro monetario (rapporto n. 0143 009913376 acceso presso la filiale Banca [REDACTED];
- 3) assegna alla convenuta, Sig.ra [REDACTED], la piena proprietà dei seguenti beni:
- i) € 1.472,18 depositati sul conto corrente n. 8355/1 acceso presso la filiale Banca [REDACTED]
- ii) € 1.291,14 in titoli depositati sul conto deposito n. 143 9123475 acceso presso la filiale Banca [REDACTED]
- iii) n. 778,38475 quote del fondo Nextra Euro monetario (rapporto n. 0143 009913376 acceso presso la filiale Banca [REDACTED];
- 4) attribuisce a Dragoni Carla la piena proprietà della vettura tg [REDACTED] con obbligo di versare all'attrice il conguaglio di € 250,00;
- 5) condanna l'attrice a pagare alla convenuta l'importo di € 6.514,58 a titolo di rimborso della quota di debiti e pesi ereditari da quest'ultima anticipati;
- 6) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u..

Milano, 3.3.2008

Il Giudice

